
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Filipponei Cascone

Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 10 MAR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone
Filipponei Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 480 del 6 MAR. 2013

DIREZIONE Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO : Autorizzazione, liquidazione e pagamento spese di registrazione sentenza n. 153/2010 del Tribunale di Modica- controversia AUSL 7 c/ Manenti Carmelo ed Altri.

IL COORDINATORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Giovanni Totomeo

IL COORDINATORE
AMM. VICE DIRETTORE
Avv. Giovanni Totomeo

Il 6 MAR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponei Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Coordinamento del territorio e Affari generali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con sentenza n. 153/2010 il Tribunale di Modica, decidendo definitivamente nella causa promossa dalla AUSL 7 contro Manenti Carmelo, Manenti Giovanna e Manenti Francesca ed avente ad oggetto l'azione di rivendicazione di un immobile dell'Azienda illegittimamente occupato da terzi, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di Manenti Carmelo, deceduto nelle more della notifica dell'atto di citazione, e, pertanto, nel compensare tra le parti le spese del giudizio, disponeva con separata ordinanza la separazione ed ulteriore istruzione del giudizio relativamente alla domanda proposta dall'AUSL 7 nei confronti di Manenti Francesca in proprio ed alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima;

VISTO l'avviso pervenuto il 23.1.2012 dalla Agenzia delle Entrate di Ragusa e relativo alla registrazione della predetta sentenza, per l'importo di Euro 184,00 ed il modello F- 23 alla stessa allegato ;

RITENUTO che le spese di registrazione gravano a carico del soccombente, analogamente a quanto avviene per le spese giudiziali, e che, pertanto, tenuto conto della soccombenza sostanziale derivante dalla dichiarazione di inammissibilità della domanda dell'Azienda, occorre procedere al pagamento delle predette spese al fine di evitare inutili azioni esecutive con aggravio di spese per l'Azienda;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Autorizzare la spesa di Euro 184,00 a gravare sul conto di costo n..... a titolo di spese di registrazione della sentenza n. 153/2010 del Tribunale di Modica sopra meglio descritta;
- Liquidare e pagare il suddetto importo di Euro 184,00 a mezzo versamento utilizzando l'allegato modello F-23 , a cura del settore economico finanziario;
- Disporre la immediata esecutività del presente provvedimento.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	25618		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			